

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 25-26 settembre 2003

Rassegna della normativa dell'Unione Europea
di interesse regionale

giugno – luglio - agosto 2003

Relatori:

Dott.ssa Gianna Di Danieli
Servizio autonomo per l'emergenza ambientale

Dott.ssa Ambra Bernardini
Servizio autonomo per l'emergenza ambientale

Dott.ssa Luisa Geromet
Ufficio Legislativo e Legale – Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa
Presidenza della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia

Premessa

La selezione è stata operata fra gli atti normativi emessi dalle istituzioni della Comunità Europea dal 1 giugno 2003 al 31 agosto 2003, o entrati in vigore nel medesimo periodo.

Si intendono segnalare gli atti normativi di interesse regionale in senso ampio e perciò comprendente sia gli atti che incidono direttamente sull'esercizio della potestà legislativa regionale, sia quelli che riguardano le politiche comunitarie alle quali le regioni partecipano.

Si è ritenuto di prendere in considerazioni anche atti normativi non vincolanti, dai quali sia però possibile desumere la posizione di un'istituzione comunitaria rispetto a determinate questioni rilevanti o alle sinergie fra diverse politiche comunitarie; si è ritenuto, inoltre, di segnalare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, del Tribunale di Primo grado e della Corte dei Conti della U.E.

Tale selezione è stata effettuata attingendo alle informazioni tratte dal sito dell'Unione Europea, dalle banche dati professionali sulla normativa comunitaria nonché dalla stampa economico finanziaria, al fine di evidenziare gli atti che per varie ragioni risultano di interesse regionale.

SOMMARIO

ATTO	MATERIA	PAGINA
Notizie:		
1. La Conferenza Intergovernativa		
2. Il disegno di legge recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari".		pag. 7
3. Il libro verde sui servizi di interesse economico generale.		
Posizione comune (CE) n. 33/2003, del 20 marzo 2003 , definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi	appalti pubblici	pag. 9
Posizione comune (CE) n. 34/2003, del 20 marzo 2003 , definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.	appalti pubblici	
Brevi cenni sull'art. 251 (ex articolo 189 B) Trattato UE.		
Regolamento CE n. 1382/2003 del 22 luglio 2003 relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci.	ambiente – politica dei trasporti	pag. 12
Decisione del Consiglio Europeo n. 1230/2003 del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia "Energia Intelligente - Europa" 2003-2006.	energia	pag. 14
Regolamento (ce) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.	energia	pag. 16

<p>Decisione n. 1229/2003/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/ce.</p>	energia	pag. 17
<p>Proposta di Direttiva della Commissione di data 23.07.03 per l'istituzione del mercato delle emissioni di gas serra.</p>	ambiente - salute	pag. 19
<p>Posizione comune (Ce) n. 15/2003 definita dal Consiglio il 20 febbraio 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/..../Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica la direttiva 96/82/Ce del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.</p>	sostanze pericolose	pag. 21
<p>Sentenza della Corte di Giustizia di data 12 giugno 2003 in causa C- 316/01 su questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, relativa all'interpretazione dell'art. 2, lett. a) della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE. informazione in materia di ambiente – infrazioni alle norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati.</p>	giurisprudenza comunitaria	pag. 23
<p>Sentenza della Corte di Giustizia di data 11 settembre 2003 in causa C-114/01 Ravvicinamento delle legislazioni – Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE – Nozione di rifiuto – Residuo di produzione – Miniera – Utilizzo – Deposito – Art.2, n.1, lett. b) – Nozione di altra normativa – Legislazione nazionale che non rientra nell'ambito delle direttive 75/442/CEE e 91/156/ CEE.</p>	giurisprudenza comunitaria	pag. 25
<p>Sentenza della Corte Di Giustizia di data 12 giugno 2003 in causa C-363/00 nei confronti dell'Italia per inadempimento di uno stato - risorse proprie delle comunità - errore nell'accreditamento sul conto aperto a nome della commissione - interessi di mora.</p>	giurisprudenza comunitaria	pag. 27

<p>Sentenza della Corte di Giustizia di data 24 luglio 2003 in causa C-280/00, Sovvenzioni pubbliche - Nozione di aiuto concesso da uno Stato - Compensazione costituente la contropartita di obblighi di servizio pubblico.</p>	<p>giurisprudenza comunitaria</p>	<p>pag. 28</p>
<p>Sentenza della Corte di Giustizia del 12 giugno 2003 in causa C-112/00: pronuncia in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 Trattato CE sull'interpretazione degli artt. 30, 34 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 29 CE e 30 CE), letti in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), nonché sulle condizioni di responsabilità di uno Stato membro per danni cagionati ai privati in ragione delle violazioni del diritto comunitario.</p>	<p>giurisprudenza comunitaria</p>	<p>pag. 33</p>
<p>Procedura di infrazione a carico dell'Italia per contestare la compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni concernenti l'esportazione di rifiuti in polietilene e i contributi che gli operatori del settore devono pagare al consorzio incaricato della gestione dei programmi di raccolta, trattamento e riciclaggio.</p>	<p>procedura di infrazione</p>	<p>pag. 36</p>
<p>Procedura di infrazione a carico dell'Italia per non conformità dell'art. 1 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.</p>	<p>procedura di infrazione</p>	<p>pag. 38</p>
<p>Procedura di infrazione a carico dell'Italia per violazione della direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale.</p>	<p>procedura di infrazione</p>	<p>pag. 40</p>
<p>Procedura di infrazione a carico dell'Italia per violazione della legge sull'usura.</p>	<p>procedura di infrazione</p>	<p>pag. 42</p>
<p>Procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per mancata esecuzione della sentenza della Corte del 21 marzo 2002 (causa C-298/99).</p>	<p>procedura di infrazione</p>	<p>pag. 43</p>

Procedura di infrazione ex art. 226 del trattato UE per l'incompleta trasposizione sul piano nazionale della direttiva 96/82/Ce sulla prevenzione dei rischi connessi all'esercizio di determinate attività industriali che utilizzano sostanze pericolose (cd. "Seveso bis").

procedura di infrazione pag. 43

Procedura di infrazione per mancata attuazione della legislazione comunitaria in materia di CO₂, qualità dell'aria ed emissioni atmosferiche.

procedura di infrazione pag. 44

Notizie

- 1) La Presidenza Italiana ha convocato a Roma, il 4 ottobre, un **Vertice straordinario dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea** per l'apertura della Conferenza Intergovernativa, cui farà seguito, la prima sessione di lavoro della CIG a livello Ministri degli Esteri.

La Conferenza InterGovernativa è chiamata ad approvare **il progetto di Trattato costituzionale messo a punto dalla Convenzione** a seguito di un dibattito di alto livello politico durato sedici mesi.

La CIG è fondamentale per il processo di integrazione europea. Il concetto di Conferenza Intergovernativa designa un negoziato tra gli Stati membri allo scopo di modificare o completare i trattati. I cambiamenti nella struttura istituzionale e giuridica e l'attribuzione di nuove competenze all'Unione sono stati sempre il risultato di Conferenze Intergovernative.

Le tappe del processo integrazione europea dalla nascita della Comunità ad oggi sono state scandite da 5 CIG. Ognuna di esse ha consentito di aggiungere un importante tassello ad un processo mai statico ed ancora oggi in evoluzione. Di esse, ben quattro precedettero o coincisero con il semestre di Presidenza italiana dell'Unione.

Gli Stati aderenti partecipano pienamente ai lavori della CIG, in condizioni di parità rispetto agli attuali Stati membri. I tre paesi candidati, Bulgaria e Romania, con cui i negoziati sono in corso, e Turchia, partecipano in qualità di osservatori alle riunioni della CIG.

Spetterà alla Presidenza italiana vigilare affinché il progetto di Trattato, sintesi del comune contributo dei Governi, dei Parlamenti nazionali, delle istituzioni europee e della società civile, non venga rimesso in discussione dalla Conferenza Intergovernativa. Nella visione italiana, la CIG rappresenta infatti la prosecuzione ideale della Convenzione, di cui non dovrà disperdere il profondo valore costituente.

- 2) Il 3 luglio la Camera dei Deputati ha approvato il **disegno di legge recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"**. Il testo approvato è il frutto dell'unificazione del disegno di legge Bottiglione, presentato dal Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro degli affari regionali (n. 3123) e delle proposte di legge n. 3071 (d'iniziativa dei deputati Stucchi e altri) n. 3310 (d'iniziativa dei deputati Bova e altri) il 5 giugno è stato inviato al Senato (numero dell'atto è il 2386) ed è stato assegnato alla I Commissione (l'ultima data dei lavori risale al 9 luglio 2003).

- 3) **Libro verde sui servizi di interesse economico generale**

Estratto dal Bollettino dell'Unione europea 5-2003, Mercato interno (13/26)

<http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/it/200305/p103031.htm> :

1.3.31. Libro verde della Commissione sui servizi d'interesse generale.

Riferimenti:

Comunicazione della Commissione - I servizi d'interesse generale in Europa – COM (96) 443 e Boll. 9-1996, punto 1.3.4

Comunicazione della Commissione - I servizi d'interesse generale in Europa – COM (2000) 580 e Boll. 9-2000, punto 1.3.19.

Conclusioni del Consiglio europeo di Nizza - Boll. 12-2000, punto 1.25.

Relazione della Commissione da presentare al Consiglio europeo di Laeken - "Servizi d'interesse generale" - COM(2001) 598 e Boll. 10-2001, punto 1.3.29.

Conclusioni del Consiglio sui servizi d'interesse generale - Boll. 11-2001, punto 1.3.31

Adozione da parte della Commissione in data 21 maggio. Con questo libro verde la Commissione intraprende un riesame completo delle proprie politiche in materia di servizi di interesse generale. Essa si propone l'obiettivo di organizzare un dibattito aperto sul ruolo globale dell'Unione nella definizione degli obiettivi di interesse generale perseguiti da questi servizi e sul modo in cui essi sono organizzati, finanziati e valutati.

Nel contempo il libro verde riafferma il significativo contributo offerto dal mercato interno e dalle regole della concorrenza alla modernizzazione e al miglioramento della qualità ed efficacia di numerosi servizi pubblici a vantaggio dei cittadini e delle imprese d'Europa.

In tale contesto, il libro verde tiene conto anche della globalizzazione e della liberalizzazione, ponendo così l'interrogativo se sia opportuno creare una cornice giuridica generale a livello comunitario per i servizi d'interesse generale.

Nel trattare queste materie il libro verde pone alcune domande che riguardano: l'ambito di un'eventuale azione comunitaria che attui il trattato nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà; i principi che potrebbero essere inclusi in un'eventuale direttiva quadro in materia di servizi di interesse generale e il valore aggiunto di tale strumento; la definizione della corretta *governance* nel settore dell'organizzazione, della regolamentazione, del finanziamento e della valutazione dei servizi di interesse generale; l'esame di qualsiasi nuova misura che possa contribuire ad aumentare la certezza giuridica e a garantire un collegamento coerente e armonioso tra l'obiettivo di mantenere alta la qualità dei servizi di interesse generale e la rigorosa applicazione delle regole della concorrenza e del mercato interno.

Sulla base del libro verde la Commissione ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere le osservazioni di tutte le parti interessate. [COM(2003) 270]

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data:

1. **Posizione comune (CE) n. 33/2003 del 20 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;**
2. **Posizione comune (CE) n. 34/2003 del 20 marzo 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.**

Pubblicazione: G.U.U.E. C 147 del 24.06.2003

Destinatari: Stati membri

Materia: appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

SINTESI

La Commissione europea ha messo a punto gli schemi dei testi normativi che costituiscono la base del **"pacchetto legislativo" per la revisione delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici.**

Il processo di revisione, avviato con il Libro Verde del 1996 e la successiva Comunicazione del marzo 1998, è stato concepito essenzialmente in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e adattamento del sistema a seguito dell'evoluzione intervenuta negli ultimi anni nelle tecnologie, nelle condizioni di ambiente, nelle modalità operative.

Il processo di semplificazione e razionalizzazione ha portato innanzitutto ad una unificazione delle tre "direttive classiche" (forniture, lavori e servizi) in un unico testo, che risulta meglio coordinato, più chiaro e coerente rispetto alla formulazione delle precedenti direttive.

Sul piano sostanziale, sono state inoltre introdotte alcune significative modifiche che innovano sotto diversi profili il testo sia della sopra citata direttiva unificata sui settori classici che di quella finora vigente sui settori speciali (acqua, energia, telecomunicazioni, trasporti).

Le principali innovazioni riguardano:

- la predisposizione di nuovi strumenti operativi intesi a conferire maggiore flessibilità alle procedure di appalto nei settori classici, quali il "dialogo competitivo" (che troverà applicazione per i c.d. appalti complessi) e gli accordi quadro;
- le procedure di gara per via elettronica;
- l'esclusione delle telecomunicazioni dall'ambito di applicazione della direttiva sui settori speciali;

- la precisazione che le specifiche tecniche possono essere indicate nei bandi di gara non solo con riferimento agli standard, ma anche in termini di "performance";
- una maggiore puntualizzazione e il rafforzamento di taluni criteri di selezione delle imprese e di aggiudicazione degli appalti;
- la semplificazione e razionalizzazione del sistema delle soglie di applicazione delle direttive comunitarie;
- l'adozione del Common Procurement Vocabulary (CPV), quale strumento di nomenclatura dei beni e servizi ai fini di una più corretta individuazione e indicazione dell'oggetto degli appalti;
- l'adozione di un meccanismo teso ad accertare l'esistenza sul mercato di condizioni di concorrenza effettiva, in vista della progressiva esclusione dei settori speciali dall'ambito di applicazione della direttiva man mano che procede per essi il processo di liberalizzazione nei diversi Paesi.

I due testi sono attualmente oggetto di valutazione sia a livello nazionale che, a livello comunitario, da parte dell'Unice, il cui Gruppo di lavoro Appalti Pubblici sta predisponendo una posizione comune coordinata con le Confederazioni nazionali dei vari Stati membri.

Brevi cenni sulla valenza giuridica della posizione comune (Titolo VI del Trattato UE)

La posizione comune è stata creata, nel quadro della cooperazione in materia di giustizia e affari interni dal trattato di Maastricht. Il trattato di Amsterdam conserva e inserisce questo strumento nel nuovo Titolo VI del trattato sull'Unione europea (cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale).

La posizione comune è uno strumento giuridico in forza del quale il Consiglio definisce l'approccio dell'Unione su una questione determinata. Gli Stati membri si obbligano allora a conformarsi, nel loro ordine interno e nella loro politica estera, a quanto è stato deciso all'unanimità in sede di Consiglio.

Articolo 251

Quando nel trattato UE si fa riferimento a tale articolo per l'adozione di un atto, si applica una procedura piuttosto elaborata che può comportare sino a tre letture al Parlamento e al Consiglio e far intervenire un Comitato di conciliazione in caso di disaccordo tra queste due istituzioni. Questo Comitato riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti e altrettanti rappresentanti del Parlamento. La Commissione partecipa ai lavori e adotta tutte le iniziative necessarie.

La proposta è inviata formalmente al Parlamento e al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:

- **se il Parlamento non propone alcun emendamento:**
può approvare l'atto
- **se approva tutti gli emendamenti presentati dal Parlamento**
può approvare l'atto
- **negli altri casi**
adotta una posizione comune

Entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo può:

- **approvare la posizione comune a maggioranza semplice**
L'atto viene considerato adottato, conformemente alla sua posizione comune.
- **non pronunciarsi entro il termine**
L'atto viene considerato adottato, conformemente alla sua posizione comune.
- **respingere la posizione comune del Consiglio, a maggioranza assoluta**
L'atto viene considerato non adottato
- **modificare la posizione comune a maggioranza assoluta**
In questo caso, la Commissione deve dare un parere sugli emendamenti adottati dal Parlamento. Questo parere può essere accompagnato da una proposta modificata.

Entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio:

- **approva tutti gli emendamenti del Parlamento europeo**
L'atto viene considerato adottato sotto la forma della posizione comune così modificata
- **non approva gli emendamenti del Parlamento**
Il Consiglio convoca il Comitato di conciliazione in accordo con il Parlamento.
Il Comitato dispone di 6 settimane per pervenire a un accordo su un progetto comune. Se ciò non avviene, il progetto comune deve essere approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata e dal Parlamento a maggioranza assoluta, entro un nuovo termine di 6 settimane, altrimenti l'atto viene considerato non adottato.
Se il Comitato di conciliazione non trova un accordo su un progetto comune, la proposta di atto viene considerata non adottata.
Gli atti adottati conformemente alla procedura di codecisione sono firmati dai Presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Parlamento europeo e Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: regolamento CE n. 1382/2003 del 22 Luglio 2003 relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci

Pubblicazione: GUUE L 196 del 2 Agosto 2003

Destinatari: stati membri e paesi d'Europa centrale ed orientale candidati all'adesione. (Il presente programma è aperto inoltre alla partecipazione dei paesi membri dell'EFTA e del SEE, nonché di Cipro, Malta e Turchia, sulla base di crediti supplementari e conformemente alle procedure da concordare con questi paesi)

Termine per l'attuazione: esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Materia: ambiente – politica dei trasporti

SINTESI

Il regolamento in oggetto istituisce il **programma "Marco Polo"** volto a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci nella Comunità, nonché a potenziare il trasporto intermodale, contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficiente e sostenibile per il periodo che va dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2010 al fine di trasferire, entro la fine del programma, il previsto aumento aggregato annuo del traffico merci internazionale su strada, misurato in tonnellate per chilometro, dalla strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne o una combinazione di modi di trasporto in cui i percorsi stradali sono i più brevi possibile.

Per realizzare tale obiettivo il programma prevede azioni di sostegno destinate al settore del trasporto merci, a quello della logistica e ad altri settori collegati.

In particolare, il programma Marco Polo precederà tre tipi di azione:

1. azioni di trasferimento fra modi, volte a trasferire quanto più traffico merci possibile, nelle attuali condizioni di mercato, dalla strada verso il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne;
2. azioni catalizzatrici, volte a modificare le modalità secondo cui sono effettuati i trasporti merci non su strada nella Comunità;
3. azioni comuni di apprendimento, volte a migliorare le conoscenze logistiche nel settore merci ed a promuovere metodi e procedure avanzati di cooperazione nel mercato del trasporto merci.

Beneficiari

I progetti devono essere presentati da un consorzio composto da almeno due imprese stabilite in almeno due Stati membri diversi o da paesi partecipanti.

Finanziamenti

La Commissione ha proposto un budget di 115 milioni di euro.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è limitato ad un massimo del 30% di tutte le spese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e generate nell'ambito dell'azione. La soglia minima di finanziamento per ogni azione di trasferimento fra modi è di un milione di euro.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è limitato ad un massimo del 35%. La soglia minima di finanziamento per ogni azione catalizzatrice è di tre milioni di euro.

Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è limitato ad un massimo del 50%. La soglia minima di finanziamento per ogni azione comune di apprendimento è di 500.000 euro.

Riferimenti Normativi

Articoli 71 e 80 del trattato CE.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Parlamento europeo e del Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: decisione n. 1230/2003 del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia "Energia Intelligente - Europa" (2003-2006).

Pubblicazione: GUUE serie L 176 del 15 luglio 2003

Destinatari: Stati membri UE

(Il presente programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati e dei paesi EFTA aderenti allo spazio economico europeo, sulla base di stanziamenti supplementari e secondo le procedure da concordare con questi paesi)

Termine per l'attuazione: il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Materia: energia

SINTESI

Il programma intende favorire lo sviluppo sostenibile nel contesto dell'energia, apportando un contributo equilibrato al conseguimento dei seguenti obiettivi generali: sicurezza dell'approvvigionamento energetico, competitività e tutela dell'ambiente.

Gli obiettivi specifici del presente programma sono i seguenti:

1. fornire gli elementi necessari per la promozione dell'efficienza energetica, per il maggior ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e la diversificazione energetica, mediante ad esempio nuove fonti di energia in fase di sviluppo e fonti di energia rinnovabili, anche nei trasporti, per il miglioramento della sostenibilità e per lo sviluppo del potenziale delle regioni, in particolare delle regioni ultraperiferiche e delle isole, e la preparazione delle misure legislative necessarie per conseguire questi obiettivi strategici;
2. sviluppare mezzi e strumenti che possono essere utilizzati dalla Commissione e dagli Stati membri per controllare, monitorare e valutare l'impatto delle misure adottate a livello della Comunità e dei suoi Stati membri nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, compresi gli aspetti energetici dei trasporti;
3. promuovere modelli efficaci e intelligenti di produzione e consumo di energia su basi solide e sostenibili, sensibilizzando l'opinione pubblica, in particolare mediante il sistema educativo e promuovendo gli scambi di esperienze e di know-how tra i principali soggetti interessati, le imprese e i cittadini in generale, sostenendo azioni destinate a stimolare gli investimenti nelle tecnologie emergenti e incoraggiando la diffusione delle migliori pratiche e delle migliori tecnologie disponibili, nonché mediante la promozione a livello internazionale.

I QUATTRO SETTORI DEL PROGRAMMA "ENERGIA INTELLIGENTE - EUROPA"

1. **il settore SAVE** che concerne il rafforzamento dell'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia in particolare nei settori dell'edilizia e dell'industria;
2. **il settore ALTENER** che concerne la promozione delle energie nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di energia elettrica e calore e la loro integrazione nell'ambiente locale e nei sistemi energetici;
3. **il settore STEER** che concerne il sostegno alle iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti, la diversificazione dei carburanti, mediante ad esempio nuove fonti di energia in fase di sviluppo e fonti di energia rinnovabili;
4. **il settore COOPENER** che concerne il sostegno alle iniziative relative alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo, in particolare nel quadro della cooperazione della Comunità con i paesi in via di sviluppo dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina e del Pacifico.

RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2006 è pari a 200 milioni di euro

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Parlamento europeo e Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: regolamento (CE) N. 1228/2003 del 26 giugno 2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

Pubblicazione: GUUE serie L 176 del 15 luglio 2003

Destinatari: Stati membri UE

Termine per l'attuazione: esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2004

Materia: energia

SINTESI

Il presente regolamento mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali.

Ciò implicherà la creazione di **un meccanismo di compensazione** per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione.

I gestori del sistema di trasmissione riceveranno una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica. La compensazione sarà versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dalle quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi nei quali questi flussi terminano.

I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove sia necessario, per dare riscontro ai costi effettivamente sostenuti sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.

I **corrispettivi** applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete devono essere trasparenti, tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e devono dare riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio.

Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza. I gestori del sistema di trasmissione devono porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione di cogestione i cui principi devono fondarsi su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione.

A tale regolamento gli Stati membri hanno il diritto di introdurre misure più dettagliate.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE

Tipo di atto e data: Decisione N. 1229/2003/CE del 26 giugno 2003 che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 1254/96/CE

Pubblicazione: GUUE serie L 176 del 15 luglio 2003

Destinatari: Stati membri UE.

Termine per l'attuazione: la presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Materia: energia

SINTESI

La presente decisione definisce **la natura e la portata dell'azione comunitaria di orientamento in materia di reti transeuropee dell'energia**, stabilendo un insieme di determinazioni concernenti gli obiettivi, le priorità e le principali linee di azione della Comunità nel settore delle reti dell'energia. Tali orientamenti individuano progetti di interesse comune nelle reti di elettricità e gas naturale, compresi i progetti prioritari.

La decisione si sofferma innanzitutto sull'importanza dello sviluppo delle infrastrutture necessarie al funzionamento del mercato dell'energia. Di norma la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture del settore energetico dovrebbero essere soggette a principi di mercato. Ciò è anche in linea con le proposte della Commissione in materia di completamento del mercato interno nel settore dell'energia e con le norme comuni sul diritto della concorrenza che mirano alla creazione di un mercato interno dell'energia più aperto e competitivo. Il contributo finanziario della Comunità per la realizzazione e la manutenzione dovrebbe pertanto restare assolutamente eccezionale. Tali eccezioni dovrebbero essere debitamente motivate.

La Comunità favorisce l'interconnessione, l'interoperabilità e lo sviluppo delle reti transeuropee dell'energia nonché l'accesso a queste reti, conformemente al diritto comunitario vigente, al fine di:

- a) favorire l'effettiva realizzazione del mercato interno in generale e in particolare del mercato interno dell'energia, incoraggiando nel contempo la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione razionali delle risorse energetiche nonché lo sviluppo e la connessione delle risorse rinnovabili, al fine di ridurre il costo dell'energia per il consumatore e contribuire alla diversificazione delle fonti energetiche;
- b) facilitare lo sviluppo e ridurre l'isolamento delle regioni meno favorite e insulari della Comunità, contribuendo così al rafforzamento della coesione economica e sociale;
- c) rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia, anche mediante l'approfondimento delle relazioni con i paesi terzi in materia di energia, nel

reciproco interesse, in particolare nel quadro della Carta dell'energia nonché degli accordi di cooperazione conclusi dalla Comunità.

Al fine di creare adeguate linee di azione della Comunità in materia di reti transeuropee dell'energia è necessario procedere alla:

- a) individuazione dei progetti di interesse comune. Poiché gli stessi possono avere rilevanti implicazioni politiche ed economiche, è importante trovare un adeguato equilibrio tra controllo legislativo e flessibilità nel determinare quali progetti meritano un potenziale sostegno comunitario;
- b) creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo di queste reti, in conformità dell'articolo 156, primo comma, del trattato.

La Commissione sottolinea come nell'esaminare i progetti si ha cura di tener conto delle conseguenze sulla concorrenza. Sono incoraggiati il finanziamento privato o il finanziamento da parte degli operatori economici interessati. È evitata qualsiasi distorsione di concorrenza tra gli operatori sul mercato, conformemente alle disposizioni del trattato.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Commissione dell'UE

Tipo di atto e data: proposta di direttiva 2003/53/ce del 18 giugno 2003 per l'istituzione del mercato delle emissioni di gas serra

Pubblicazione: GUUE L 178/24 del 17.07.2003

Destinatari: Stati membri

Termine per l'attuazione: -

Materia: tutela ambiente e salute

SINTESI

Il Consiglio UE ha approvato in via definitiva la direttiva per l'istituzione del mercato delle emissioni di gas serra. In base alla proposta di direttiva per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto (riduzione entro il 2012 dell'8% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990) ogni "quota emissioni" attribuirà il diritto di emettere in atmosfera solo una tonnellata di biossido di carbonio (o di equivalente gas serra).

I titoli saranno venduti da ogni Stato membro ai titolari degli impianti industriali interessati. Ogni Stato avrà però a disposizione solo una quantità limitata di titoli, equivalente al totale delle emissioni che è ad esso concesso rilasciare in aria in base agli obblighi assunti con il protocollo di Kyoto (oggetto di un'apposita bozza di decisione per la sua approvazione ufficiale da parte dell'U.E.).

In base alla direttiva approvata in via definitiva, queste le principali caratteristiche del nuovo sistema:

- **quantità delle quote.** Dovrà corrispondere all'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ed essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. Non dovrà andare oltre quanto necessario per la stretta applicazione dei criteri previsti dall'allegato III della direttiva (criteri per i piani nazionali di assegnazione). Prima del 2008 la quantità deve essere coerente con il percorso verso il raggiungimento o il superamento degli obiettivi fissati per ciascuno Stato membro secondo la decisione 2002/358/Ce e il protocollo di Kyoto;
- **metodo di assegnazione.** Per il periodo 2005-2007 gli Stati membri dovranno assegnare almeno il 95% delle quote di emissioni a titolo gratuito; per il periodo 2008-2012, almeno il 90%;
- **esclusione temporanea di impianti.** Gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione la temporanea esclusione di taluni impianti dal sistema comunitario, ma entro il 31 dicembre 2007. L'esclusione potrà essere accordata in base a pertinenti criteri e a condizione che non esistano rischi di distorsione del mercato interno;
- **estensione a nuovi settori.** La Commissione deciderà a quali categorie di attività estendere il campo di applicazione della direttiva, come il settore chimico, quello di lavorazione dell'alluminio e quello dei trasporti.

Inizialmente la direttiva si applicherà alle seguenti industrie:

- raffinerie di petrolio; cokerie; impianti di arrostitimento o sintetizzazione di minerali metallici;

- impianti di produzione di ghisa, acciaio, clinker (questi ultimi solo se con produzione di oltre 500 tonnellate al giorno), calce (solo oltre le 50 t/g); impianti per la fabbricazione del vetro (compresi quelli per fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t/g);

- impianti di combustione con potenza calorica di oltre 20Mw (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani);

impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici (produzione di oltre 75 t/g o capacità di forno superiore a 4 m³ e densità di colata superiore a 300 KG/m³);

- gli impianti di fabbricazione di pasta per carta (partendo da legno o da altre materie fibrose), di carta e cartone (con capacità superiore alle 20 t/g);

- **estensione ad altri gas serra.** L'oggetto iniziale della direttiva è l'anidride carbonica (CO₂). Tuttavia, a partire dal 2008, gli Stati membri potranno estendere il programma comunitario alle emissioni di altri gas ad effetto serra (ad es. il metano, il protossido d'azoto, gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafuoro di zolfo), risultanti, tra l'altro, dal settore di lavorazione dell'alluminio e dal settore chimico.

Normativa comunitaria

Istituzione emittente: Consiglio dell'U.E.

Tipo di atto e data: posizione comune (Ce) n. 15/2003 definita dal Consiglio il 20 febbraio 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/. . ./Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica la direttiva 96/82/Ce del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Pubblicazione: G.U.U.E. del 29 aprile 2003 n. C 102 E

Destinatari: -

Termine per l'attuazione: -

Materia : Ambiente, Inquinamento

SINTESI

Proseguono i lavori di modifica **della direttiva 96/82/Ce sulla prevenzione dei rischi connessi all'esercizio di determinate attività industriali che utilizzano sostanze pericolose (cd. "Seveso bis")**, direttiva attuata in Italia con il D.lgs. 334/1999.

Il Parlamento europeo ha ottenuto l'ampliamento del campo applicazione della direttiva al fine di includervi la lavorazione meccanica e fisica dei minerali.

Sul punto, osserviamo l'art. 4, lett. e), della direttiva 96/82/CE (sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, cd direttiva *Seveso I*), esclude dal suo campo di applicazione "le attività delle industrie estrattive consistente nella prospezione ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante trivellazione".

Alla lettera f) vengono, inoltre, escluse le "discariche di rifiuti".

Nella proposta originaria di modifica la Commissione prospettava di emendare l'art. 4, lettera f), per includere nel campo di applicazione della direttiva unicamente gli impianti di smaltimento degli sterili utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali che contengono le sostanze pericolose di cui all'allegato I. Gli impianti di smaltimento degli sterili utilizzati in relazione alle operazioni di lavorazione meccanica e che non contengono sostanze pericolose diverse da quelle presenti naturalmente nel suolo o nel sottosuolo, come i metalli pesanti, avrebbero dovuto continuare a non rientrare nel campo di applicazione della direttiva.

Pertanto, la Commissione proponeva di trattare gli aspetti legati alla sicurezza di tali impianti nell'ambito della recente iniziativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti di miniera.

Le modifiche proposte dalla Commissione facevano seguito ad una comunicazione del 2000, in cui venivano definite tre azioni prioritarie al fine di garantire una maggiore sicurezza nell'ambito delle attività minerarie: modifica della direttiva *Seveso II* per includervi la preparazione dei minerali, in particolare, i bacini di decantazione o le dighe per gli sterili impiegati nell'ambito di tale preparazione; un'iniziativa in materia di gestione dei rifiuti di miniera; un documento di riferimento sulle migliori tecnologie disponibili nel contesto della direttiva IPPC.

In seguito all'accordo tra Parlamento europeo e Consiglio il nuovo art. 4 g) richiederà esplicitamente il trattamento chimico e termico senza, tuttavia, escludere altri trattamenti. Allo stesso modo, i grandi bacini di trattamento di nitrato di potassio sono stati incorporati nel campo di applicazione della direttiva.

In base all'accordo, gli Stati membri sono, inoltre, tenuti a predisporre mappe aggiornate e apposite indicazioni stradali in vicinanza dei siti pericolosi.

La Commissione viene, inoltre, invitata a presentare raccomandazioni per l'istituzione di una banca dati volta a valutare le ripercussioni che i siti in questione potrebbero avere sulle zone limitrofe.

Giurisprudenza comunitaria

Istituzione emittente: Corte di Giustizia dell'U.E.

Tipo di atto e data: sentenza di data 12 giugno 2003 su questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, relativa all'interpretazione dell'art. 2, lett. a) della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE

Causa: C-316/01

Destinataria: Austria

Materia: informazione in materia di ambiente – infrazioni alle norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati

SINTESI

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia ha fornito l'interpretazione **dell'art. 2, lett. a) della direttiva del Consiglio 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente**, decidendo su tre questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale amministrativo indipendente di Vienna nell'ambito di una controversia sorta in merito a una richiesta di informazioni relative ai provvedimenti amministrativi di controllo dei prodotti derivati da soia e da granturco geneticamente modificati.

Le tre questioni sollevate dal giudice del rinvio in sostanza miravano a conoscere se l'art. 2, lett. a) della suddetta direttiva dovesse essere interpretato nel senso di considerare informazioni relative all'ambiente ai sensi di tale norma:

- il nome del produttore e la denominazione dei prodotti alimentari che siano stati oggetto di controlli amministrativi volti a verificare l'osservanza del regolamento n. 1139/98;
- il numero di sanzioni amministrative irrogate a seguito di tali provvedimenti;
- i produttori e i prodotti cui tali sanzioni fanno riferimento.

La Corte ha, innanzitutto ricordato che il legislatore ha inteso attribuire alla nozione di informazioni relative all'ambiente definita dall'art. 2, lett. a) della direttiva 90/313, un'accezione ampia e che si è astenuto dal definire tale nozione in modo che potesse restare esclusa una qualsiasi delle attività svolte dall'autorità pubblica.

La Corte ha poi però precisato che la direttiva 313/90 non ha lo scopo di attribuire un diritto di accesso generalizzato e illimitato all'insieme delle informazioni detenute dall'autorità pubblica e che presentino un rapporto ancorché minimo con uno degli elementi dell'ambiente ivi indicati, ma che occorre, affinché sorga il diritto di accesso che essa instaura, che tali informazioni rientrino in una o più delle tre categorie elencate da tale disposizione.

Con riguardo alla prima categoria (ricomprensente le informazioni relative allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna e della flora, del territorio e degli spazi naturali) la Corte ha ritenuto che, pacificamente le informazioni richieste nella causa principale non vi rientrino.

Circa la seconda categoria (informazioni su attività o misure che incidono negativamente sugli elementi sopra evidenziati), parimenti è stato ritenuto che le informazioni attinenti a provvedimenti di controllo non rientrino, in generale, in tale categoria.

Infine, con riguardo alla terza categoria (informazioni su attività o misure dirette a tutelare gli elementi suddetti) la Corte ha ammesso che le informazioni attinenti a provvedimenti di controllo possano rientrare in tale categoria ove essi siano volti a proteggere uno o più elementi dell'ambiente, ma che, nella causa in oggetto – provvedimenti di controllo assunti in base al regolamento 11139/98 – tale finalità non sia rinvenibile.

Il regolamento suddetto è, infatti, diretto ad eliminare i potenziali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti contenenti soia e granturco geneticamente modificati ed in secondo luogo ad informare il consumatore finale.

Secondo la Corte, dunque, tali finalità non rientrano tra quelle identificabili come finalità di protezione ambientale e, pertanto, l'accesso in base alla direttiva 313/90 deve essere negato.

Giurisprudenza comunitaria

Istituzione emittente: Corte di Giustizia dell'U.E.

Tipo di atto e data: sentenza di data 11 settembre 2003 nella causa C-114/01 su una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, relativa all'interpretazione della nozione di rifiuto ai sensi delle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE

Pubblicazione: il testo delle sentenze della Corte, del Tribunale e delle conclusioni degli avvocati generali è tratto dal sito <http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm> e può essere successivamente modificato; il loro testo definitivo è pubblicato nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado".

Destinataria: Finlandia

Materia: nozione di rifiuto – residuo di produzione – miniera – utilizzo - deposito

SINTESI

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia ha fornito l'interpretazione **dell'art. 1 lett. a) e 2, n. 1, lett. b) della direttiva del Consiglio 75/442/CEE relativa ai rifiuti**, come modificata dalla direttiva del Consiglio 91/156/CEE, decidendo su una serie di questioni pregiudiziali sollevate da un Tribunale finlandese nell'ambito di una controversia sorta in merito ad un ricorso presentato da una società finlandese la quale gestisce una miniera che produce in via principale cromo, contro le condizioni di autorizzazione allo sfruttamento di tale miniera imposte dal centro regionale dell'ambiente di Lapponia.

Le principali questioni sollevate dal giudice del rinvio in sostanza miravano a stabilire:

- se i detriti derivanti dall'estrazione di minerale nello sfruttamento di una miniera e/o la sabbia di scarto risultante dall'arricchimento del minerale stesso andassero considerati rifiuti ai sensi delle norme sopra citate;
- se, in linea generale, fosse rilevante, ai fini dell'inclusione nella nozione di rifiuto, la circostanza che l'ammasso degli stessi avesse luogo nell'area della miniera, nella zona ausiliaria di questa ovvero più lontano;
- se potesse essere attribuita rilevanza alla composizione minerale dei detriti, essendo essi identici alla roccia da cui erano estratti e non cambiando tale composizione nel tempo;
- quale rilevanza dovesse essere attribuita al fatto che i detriti non risultavano pericolosi per la salute delle persone e per l'ambiente, ma che, a parere dell'organo autorizzante la sabbia di scarto poteva liberare sostanze nocive alla salute e all'ambiente;
- quale rilevanza dovesse essere attribuita alla non sussistenza della volontà di disfarsi dei detriti e della sabbia di scarto, ma di riutilizzarla senza particolari misure di trasformazione.

La Corte, pronunciandosi sulle questioni sottopostele, richiamando anche la propria precedente copiosa giurisprudenza sui punti individuati, ha stabilito che:

- 1) nella situazione descritta nella causa di rinvio il detentore di detriti o di sabbia di scarto da operazioni di arricchimento di minerale provenienti dallo sfruttamento di una miniera, depositati a tempo indeterminato in attesa di un possibile riutilizzo, si disfa, o ha intenzione o ha l'obbligo di disfarsi di tali sostanze, che devono essere di conseguenza qualificate come rifiuti ai sensi della direttiva del Consiglio 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE;
- 2) il luogo di deposito dei detriti, la loro composizione, nonché il fatto, in ipotesi accertato, che essi non comportino reali pericoli per la sanità pubblica o per l'ambiente, non sono criteri adeguati per conferire o negare loro la qualifica di rifiuto;
- 3) nell'eventualità che il detentore utilizzi detti materiali legalmente per il necessario riempimento delle gallerie della miniera e fornisca garanzia sufficienti sull'identificazione e sull'utilizzazione effettivo delle sostanze destinate a tale effetto, essi possono essere esclusi dalla nozione di rifiuti.

Giurisprudenza comunitaria

Istituzione emittente: Corte di Giustizia dell'UE

Tipo di atto e data: sentenza di data 12 giugno 2003 nella causa C-363/00

Pubblicazione: il testo delle sentenze della Corte, del Tribunale e delle conclusioni degli avvocati generali è tratto dal sito <http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm> e può essere successivamente modificato; il loro testo definitivo è pubblicato nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado".

Destinatari: Stato Italiano

Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Risorse - Errore nell'accreditamento sul conto aperto a nome della Commissione - Interessi di mora

SINTESI

I giudici europei **nella causa n C-363/00**, accogliendo un ricorso della Commissione, **hanno condannato l'Italia per violazione degli obblighi imposti dal regolamento n. 1150/2000.**

All'origine del procedimento il tardivo versamento da parte dell'amministrazione del tesoro delle somme dovute alla Comunità a titolo di risorse proprie e il rifiuto del nostro paese di corrispondere gli interessi di mora dovuti a termini di regolamento.

A nulla sono valse le giustificazioni dell'Italia, che addusse un errore materiale, all'atto del versamento effettuato nel termine previsto (3 giugno), nella trascrizione dell'importo da accreditare alla Comunità, ossia un'omissione di tre cifre che comportò l'accreditamento di circa 1,5 miliardi anziché 1.500, errore rimediato alla fine dello stesso mese con un versamento integrativo.

La Corte ha sentenziato che l'inosservanza di un obbligo imposto da una norma comunitaria costituisce di per sé un inadempimento, indipendentemente dalla considerazione dell'assenza di pregiudizi per l'istituzione sovranazionale e di vantaggi per il singolo paese.

La stessa sancisce che vi è un nesso indissociabile fra l'obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, l'obbligo di accreditarle sul conto della Commissione entro i termini stabiliti e, infine, quello di versare interessi di mora.

Tali interessi di mora, (previsti dall'art. 11 del regolamento n. 1150/2000), sono dovuti per ogni ritardo e sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l'iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo.

Giurisprudenza comunitaria

Autorità giudiziaria emittente: Corte di giustizia dell'U.E.

Tipo di atto e data: sentenza in causa C-280/200, pronuncia in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 Trattato CE

Pubblicazione: il testo delle sentenze della Corte, del Tribunale e delle conclusioni degli avvocati generali è tratto dal sito <http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm> e può essere successivamente modificato; il loro testo definitivo è pubblicato nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado".

Norme di riferimento: artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE); art. 77 (divenuto 73 CE) e 73 Trattato CE nonché del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1969, n. 1191, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1991, n. 1893 (GU L 169, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1191/69»).

Materia: aiuti di stato nel settore dei trasporti pubblici di persone a carattere locale

SINTESI

La Corte di Giustizia ha pronunciato la sentenza all'esame nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall'articolo 234 Trattato CE, avviato dall'autorità giudiziaria tedesca nell'ambito di una causa di impugnazione in materia di rilascio di concessione per lo svolgimento di trasporto pubblico locale ad una impresa (Altmark Trans GmbH) che ha ricevuto, a tale scopo, un finanziamento pubblico per lo svolgimento del servizio.

La sentenza all'esame presenta notevole interesse generale perché chiarisce ulteriormente la nozione di aiuto alle imprese attraverso l'individuazione di una categoria di benefici che, a determinate condizioni, non sono definibili aiuti.

La questione pregiudiziale posta è la seguente (punti 30 – 31 della sentenza):

«Se gli artt. [77 e 92 del Trattato] CE, in combinato disposto con il regolamento (CEE) n. 1191/69, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91, ostino all'applicazione di una disciplina nazionale la quale consente il rilascio di concessioni di trasporti di linea nel settore dei trasporti di persone a carattere locale per servizi di trasporto necessariamente dipendenti da sovvenzioni pubbliche, senza tener conto delle sezioni II, III e IV del menzionato regolamento¹».

¹ Il regolamento n. 1191/69 è suddiviso in sei sezioni di cui la prima include le disposizioni generali (artt. 1 e 2), la seconda riguarda i principi comuni per la soppressione o il mantenimento degli obblighi di servizio pubblico (artt. 3-8), la terza si occupa dell'applicazione ai trasporti di persone di prezzi e condizioni di trasporto imposti a favore di una o più categorie sociali particolari (art. 9), la quarta attiene ai metodi

Il giudice a quo ha precisato che tale questione doveva essere intesa come atta a ricomprendere le tre seguenti parti:

- 1) Se le sovvenzioni destinate a ripianare il passivo nel settore dei trasporti pubblici di persone a carattere locale siano o no soggette al divieto di aiuti di cui all'art. [92], n. 1, [del Trattato] CE, o manchi del tutto ad esse un'idoneità a pregiudicare gli scambi tra Stati membri, per via della loro rilevanza puramente locale; se abbia eventualmente rilevanza, al riguardo, la concreta situazione e le dimensioni del rispettivo territorio coperto dai trasporti a carattere locale.
- 2) Se l'art. [77 del Trattato] CE determini in linea generale la possibilità per il legislatore nazionale di consentire le sovvenzioni pubbliche destinate a ripianare il passivo nel settore dei trasporti pubblici di persone a carattere locale, senza riguardo al regolamento (CEE) n. 1191/69.
- 3) Se quest'ultimo regolamento offra al legislatore nazionale la possibilità di consentire l'esercizio di una linea nel settore dei trasporti pubblici di persone a carattere locale, necessariamente dipendente da pubbliche sovvenzioni, senza riguardo alle sezioni II, III e IV del citato regolamento, e di prescrivere l'applicazione di queste disposizioni solo qualora non sia altrimenti possibile una sufficiente copertura del servizio di trasporto.

Se questa possibilità derivi in capo al legislatore nazionale, in particolare, dal fatto che, in forza dell'art. 1, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1191/69, come modificato dal regolamento n. 1893/91, esso ha la facoltà di escludere completamente le imprese del settore dei trasporti pubblici locali di persone dall'ambito di applicazione del regolamento»"

Osservazioni della Corte

Nella causa principale il rilascio di concessioni di trasporto pubblico locale all'impresa Altmark Trans (che dovrebbe agire in regime di autonomia finanziaria) veniva contestato solo in quanto quest'ultima aveva bisogno di sovvenzioni pubbliche per adempiere agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalle suddette concessioni. Tale controversia riguardava essenzialmente la questione se le sovvenzioni pubbliche che la Altmark Trans ha in tal modo ottenuto siano state concesse legittimamente.

Il giudice nazionale, ritenuto che il pagamento di tali sovvenzioni non era contrario al diritto nazionale, si è interrogato sulla compatibilità delle stesse con il diritto comunitario.

La Corte osserva che le principali disposizioni del Trattato che disciplinano le sovvenzioni pubbliche sono quelle relative agli aiuti di Stato, ossia gli artt. 92 e segg. del Trattato CE e che l'art. 77 del Trattato CE introduce nel settore dei trasporti una deroga alle norme generali applicabili agli aiuti di Stato (disponendo che gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio sono compatibili con il Trattato).

comuni di compensazione (artt. 10-13), la quinta è relativa ai contratti di servizio pubblico (art. 14) e la sesta contiene le disposizioni finali (artt. 15-20).

Il regolamento n. 1191/69 (adottato dal Consiglio sulla base dell'articolo 75 del Trattato CE, divenuto, in seguito a modifica, articolo 71 CE, relativo alla politica comune dei trasporti e dell'articolo 94 del Trattato CE, divenuto articolo 89 CE relativo agli aiuti di Stato) sancisce un regime comunitario applicabile agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti, il quale consente tuttavia (ex articolo 1, n. 1, secondo comma) che gli Stati membri escludano dal suo campo di applicazione le imprese la cui attività sia limitata esclusivamente alla fornitura di servizi urbani, extraurbani o regionali.

Ciò premesso, la Corte ritiene di esaminare preliminarmente la terza parte della questione pregiudiziale e verificare se il regolamento n. 1191/69 sia applicabile ai servizi di trasporto della causa principale i quali sono resi da impresa che svolge attività in regime di autonomia finanziaria. Solamente in caso negativo occorrerà verificare l'applicazione delle disposizioni generali del Trattato riguardanti gli aiuti di Stato alle sovvenzioni di cui alla causa principale.

Sulla **terza parte della questione pregiudiziale** la Corte (punti 64 – 66 della sentenza) ritiene che il regolamento n. 1191/69, e più in particolare il suo art. 1, n. 1, secondo comma, deve essere interpretato in modo da consentire a uno Stato membro di non applicare tale regolamento all'esercizio di servizi di linea urbani, extraurbani o regionali dipendenti necessariamente da sovvenzioni pubbliche e di limitarne l'applicazione ai casi in cui non sia altrimenti possibile una sufficiente copertura del servizio di trasporto, purché tuttavia il principio di certezza del diritto venga debitamente rispettato.

Il giudice a quo deve valutare se la legislazione tedesca, nel rispetto del principio di certezza del diritto, ha chiaramente disposto che il regolamento n. 1191/69 non si applica alle imprese che operano in regime di autonomia finanziaria.

Se così non fosse e il giudice a quo statuisca che non si è osservato il principio di certezza del diritto nella fattispecie della causa principale, lo stesso dovrà ritenere che il regolamento n. 1191/69 sia pienamente applicabile in Germania e che quindi sia valido anche per il regime dell'autonomia finanziaria. In una tale ipotesi occorrerà verificare che le concessioni di cui trattasi nella causa principale siano state rilasciate in conformità a tale regolamento e, in caso affermativo, accertare se le sovvenzioni di cui trattasi nella causa principale siano state concesse in conformità a quest'ultimo. Qualora tali concessioni e sovvenzioni non rispondano alle condizioni stabilite dal suddetto regolamento, il giudice nazionale dovrà concludere che esse non sono compatibili con il diritto comunitario senza che occorra esaminarle alla luce delle disposizioni del Trattato.

Con la **prima parte della questione pregiudiziale** il giudice a quo si chiede se le sovvenzioni destinate a ripianare il passivo nel settore dei trasporti pubblici di persone a carattere locale siano o no soggette al divieto di aiuti di cui all'art. [92], n. 1, [del Trattato] CE.

A tale proposito la Corte osserva (punti 88 – 95 della sentenza) che per poter ritenere, in un caso concreto, una siffatta compensazione sottratta alla qualificazione di aiuto di Stato, deve ricorrere un certo numero di condizioni.

In primo luogo, l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. Nella causa principale il giudice a quo dovrà pertanto esaminare se i suddetti obblighi imposti alla Altmark Trans risultino

distintamente dalla normativa nazionale e/o dalle concessioni di cui trattasi nella causa principale.

In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti.

Inoltre, la compensazione da parte di uno Stato membro delle perdite subite da un'impresa, senza che siano stati previamente stabiliti i parametri di detta compensazione, quando in un secondo tempo risulti che l'esercizio di alcuni servizi nell'ambito dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non è stato economicamente redditizio, costituisce un intervento finanziario che rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.

In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi. L'osservanza di una siffatta condizione è indispensabile al fine di garantire che all'impresa beneficiaria non venga concesso alcun vantaggio tale da falsare o minacciare di falsare la concorrenza per il fatto di rafforzare la posizione concorrenziale di detta impresa.

In quarto luogo, quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Dalle considerazioni di cui sopra risulta che, qualora **le sovvenzioni pubbliche concesse a determinate imprese cui siano stati esplicitamente attribuiti obblighi di servizio pubblico al fine di compensare i costi originati dall'adempimento di tali obblighi rispondano alle condizioni suindicate, siffatte sovvenzioni non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato.**

Per contro, **l'intervento statale che non soddisfa una o più delle suddette condizioni dovrà essere ritenuto un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione.**

Occorre pertanto risolvere **la prima parte della questione pregiudiziale** nel senso che la condizione di applicazione dell'art. 92, n. 1, del Trattato, in base alla quale l'aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri, non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi di trasporto forniti o dall'importanza del settore di attività interessato.

Tuttavia, sovvenzioni pubbliche volte a consentire l'esercizio di servizi di linea urbani, extraurbani o regionali non ricadono nella sfera di tale disposizione qualora debbano essere considerate una compensazione atta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico. Ai fini dell'applicazione di tale criterio incombe al giudice a quo verificare il ricorrere delle suindicate condizioni.

Con **la seconda parte della questione pregiudiziale** il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 77 del Trattato possa essere applicato a sovvenzioni pubbliche che ripianano i costi aggiuntivi sostenuti per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico senza tener conto del regolamento n. 1191/69.

L'art. 77 del Trattato prevede che gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio sono compatibili con il Trattato.

Tuttavia, anche se le sovvenzioni di cui trattasi nella causa principale si dovessero esaminare alla luce delle disposizioni del Trattato riguardanti gli aiuti di Stato, la deroga prevista dall'art. 77 di quest'ultimo non potrebbe essere applicata alle stesse in quanto tale poiché la norma contenuta nel suddetto articolo è stata ulteriormente specificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1970, n. 1107, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130, pag. 1).

L'art. 3 di tale regolamento dispone che «salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1192/69 (...) e del regolamento (CEE) n. 1191/69 (...) , gli Stati membri adottano misure di coordinamento ovvero impongono servitù inerenti alla nozione di servizio pubblico comportanti la concessione di aiuti ai sensi dell'articolo 77 del trattato soltanto nei casi ed alle condizioni seguenti (...)». Ne consegue che gli Stati membri non sono più autorizzati a invocare l'applicazione dell'art. 77 del Trattato al di fuori dei casi previsti dal diritto comunitario derivato.

Pertanto, dal momento che il regolamento n. 1191/69 non è applicabile nella fattispecie e che le sovvenzioni di cui trattasi nella causa principale ricadono nella sfera dell'art. 92, n. 1, del Trattato, il regolamento n. 1107/70 enuncia, in modo esaustivo, le condizioni in base alle quali le autorità degli Stati membri possono concedere aiuti ai sensi dell'art. 77 del Trattato.

Occorre quindi risolvere **la seconda parte della questione pregiudiziale** nel senso che l'art. 77 del Trattato non può essere applicato a sovvenzioni pubbliche che ripianano i costi aggiuntivi sostenuti per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico senza tener conto del regolamento n. 1191/69.

Giurisprudenza comunitaria

Autorità giudiziaria emittente: Corte di giustizia dell'U.E.

Tipo di atto e data: sentenza 12 giugno 2003 sul procedimento C-112/00

Pubblicazione: il testo delle sentenze della Corte, del Tribunale e delle conclusioni degli avvocati generali è tratto dal sito <http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm> e può essere successivamente modificato; il loro testo definitivo è pubblicato nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado".

Procedura: pronuncia in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234 Trattato CE

Norme di riferimento: domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 34 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 29 CE e 30 CE), letti in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), nonché sulle condizioni di responsabilità di uno Stato membro per danni cagionati ai privati in ragione delle violazioni del diritto comunitario.

Materia: libertà di circolazione

SINTESI

La Corte di giustizia, con la sentenza all'esame, si è pronunciata ai sensi dell'art. 234 CE, **su sei questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 30, 34 e 36 del Trattato CE** (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 29 CE e 30 CE), letti in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), nonché sui presupposti della responsabilità di uno Stato membro **per danni cagionati ai privati in ragione delle violazioni del diritto comunitario.**

Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge (in prosieguo: la «Schmidberger») e la Repubblica d'Austria relativa alla richiesta di risarcimento del danno subito dalla prima a causa di una manifestazione ambientalista, implicitamente autorizzata dalle autorità competenti, sull'autostrada del Brennero che ha comportato il blocco completo della circolazione sull'autostrada stessa per quasi trenta ore.

Ritenendo che per la soluzione della controversia fosse necessario interpretare il diritto comunitario, il giudice tedesco ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali (punto 25 della sentenza) riconducibili, essenzialmente a due problemi distinti.

Per un verso, infatti, il giudice del rinvio chiede **se il blocco totale dell'autostrada** del Brennero per quasi 30 ore ininterrotte, intervenuto nelle circostanze di cui alla causa principale, **costituisca un ostacolo incompatibile con la libera circolazione delle merci e debba quindi essere considerato una violazione del diritto comunitario.**

Per altro verso, le questioni hanno più specificamente ad oggetto le condizioni in cui può essere invocata la responsabilità di uno Stato membro per danni cagionati ai privati in ragione di una violazione del diritto comunitario.

Sull'esistenza di un ostacolo alla libera circolazione delle merci la Corte ricorda innanzi tutto che la libera circolazione delle merci costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità ai sensi dell'articolo 3 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 3 CE) e dell'articolo 7 A del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica, art. 14 CE).

Tale principio fondamentale è attuato segnatamente dagli articoli 30 e 34 del trattato.

In particolare, l'art. 30 stabilisce che sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Del pari, l'art. 34 vieta tra questi ultimi le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

La Corte ritiene che gli articoli 30 e 34 del Trattato impongono agli Stati membri non solo di non adottare direttamente atti o comportamenti tali da costituire un ostacolo agli scambi, ma anche, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato, di adottare qualsiasi provvedimento necessario e adeguato per garantire sul loro territorio il rispetto di detta libertà fondamentale. Infatti, ai sensi del citato art. 5, gli Stati membri devono adottare tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ed astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato .

Risulta da quanto precede che il fatto che le autorità competenti di uno Stato membro non abbiano vietato una manifestazione che ha comportato il blocco totale, per quasi 30 ore ininterrotte, di una via di comunicazione importante, quale l'autostrada del Brennero, è tale da limitare il commercio intracomunitario delle merci e deve pertanto essere considerato una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, incompatibile in linea di principio con gli obblighi del diritto comunitario risultanti dagli articoli 30 e 34 del Trattato, letti in combinato disposto con l'art. 5 dello stesso, a meno che tale mancato divieto possa risultare obiettivamente giustificato.

Sull'eventuale giustificazione dell'ostacolo, e quindi sul fatto se l'obiettivo della manifestazione di cui alla controversia sia tale da prevalere sugli obblighi derivanti dal diritto comunitario in materia di libera circolazione delle merci, la Corte osserva quanto segue.

Al fine di determinare le condizioni in cui può essere invocata la responsabilità di uno Stato membro e, in particolare, al fine di accertare se quest'ultimo sia incorso in una violazione del diritto comunitario, devono essere prese in considerazione solamente l'azione o l'omissione imputabili al citato Stato membro e, nel caso specifico, si deve quindi tener conto unicamente dell'obiettivo perseguito dalle autorità nazionali nel momento in cui hanno deciso di autorizzare implicitamente ovvero di non vietare tale manifestazione.

Risulta che le autorità austriache sono state mosse da considerazioni relative al rispetto dei diritti fondamentali dei manifestanti in materia di libertà di espressione e di libertà di riunione, enunciati e garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (di seguito CEDU) nonché dalla Costituzione austriaca.

La questione da porre, dunque, è **se il principio della libera circolazione delle merci, garantito dal Trattato, prevalga sui citati diritti fondamentali.**

Occorre ricordare in proposito che, secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza e che, a tal fine, quest'ultima si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un particolare significato.

Ne deriva che nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo in tal modo riconosciuti.

Poiché il rispetto dei diritti fondamentali si impone, in tal modo, sia alla Comunità che ai suoi Stati membri, **la tutela di tali diritti** rappresenta un **legittimo interesse che giustifica**, in linea di principio, una **limitazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario**, ancorché derivanti da una libertà fondamentale garantita dal Trattato, quale la libera circolazione delle merci.

D'altro lato, **le libertà di espressione e di riunione** (di cui si tratta nella causa principale) **sono anch'esse soggette a talune limitazioni giustificate da obiettivi di interesse generale**, se tali deroghe sono previste dalla legge, dettate da uno o più scopi legittimi ai sensi delle disposizioni citate e necessarie in una società democratica, cioè giustificate da un bisogno sociale imperativo e, in particolare, proporzionate al fine legittimo perseguito. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all'esercizio di tali diritti, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito da tali restrizioni, un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa dei diritti tutelati.

In tali circostanze, **deve effettuarsi un bilanciamento tra gli interessi di cui si tratta** e deve accertarsi, con riferimento a tutte le circostanze di ciascuna fattispecie, se sia stato osservato un giusto equilibrio tra tali interessi. **A tal proposito le autorità competenti dispongono di un ampio potere discrezionale.**

Si deve tuttavia verificare se le restrizioni imposte agli scambi intracomunitari siano proporzionate con riferimento al legittimo obiettivo perseguito, ossia nella fattispecie la tutela dei diritti fondamentali.

La Corte conclude nel senso che **il fatto che le autorità competenti di uno Stato membro non abbiano vietato una manifestazione nelle circostanze di cui alla causa principale non è incompatibile con gli articoli 30 e 34 del Trattato, letti in combinato disposto con l'art. 5 dello stesso.**

Sui presupposti di responsabilità dello Stato membro la Corte osserva che, non essendo rimproverabile alle autorità nazionali competenti alcuna violazione del diritto comunitario tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato, non vi è necessità di statuire in ordine alle altre questioni relative a talune delle condizioni che fanno sorgere la responsabilità di uno Stato membro per i danni cagionati ai privati a seguito di una violazione, da parte di quest'ultimo, del diritto comunitario.

Procedura di infrazione

Istituzione emittente: Commissione UE

Tipo di atto e data: parere motivato nei confronti dell'Italia per contestare la compatibilità con il diritto comunitario delle disposizioni concernenti l'esportazione di rifiuti in polietilene e i contributi che gli operatori del settore devono pagare al consorzio incaricato della gestione dei programmi di raccolta, trattamento e riciclaggio.

Destinatari: Italia

Oggetto: rifiuti

SINTESI

La Commissione dell'U.E. ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso contro la Repubblica italiana al fine di constatare che:

“la Repubblica italiana, permettendo alle imprese, in virtù dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti, nonché di trasportare i loro propri rifiuti pericolosi in quantità inferiori ai 30 chilogrammi e ai 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte all'Albo citato, **è venuta meno agli obblighi derivanti dall'articolo 12 della direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE**”.

Per quanto riguarda i rifiuti **non pericolosi**, l'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo esclude esplicitamente l'imprenditore che raccolga e trasporti per proprio conto rifiuti non pericolosi nell'esercizio della sua specifica attività professionale dall'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti.

Per quanto riguarda invece **i rifiuti pericolosi** il cui trasporto venga effettuato direttamente dai produttori degli stessi, la medesima disposizione del decreto italiano introduce un'ulteriore esenzione dall'obbligo di essere iscritti all'Albo citato, a favore delle imprese che trasportano fino a 30 litri o 30 kg al giorno di rifiuti.

In sintesi, detto obbligo resta limitato ai soli casi di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, sempre che non si tratti di rifiuti raccolti e trasportati dallo stesso produttore in quantità inferiore ad un certo limite giornaliero, nonché a quelli di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi per conto di terzi. Ciò risulta in aperto contrasto con la direttiva. Infatti, ai sensi dell'articolo 12 di quest'ultima, tutte indistintamente le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta o trasporto di rifiuti di qualsiasi tipo, quindi sia pericolosi che non pericolosi, devono essere iscritte presso le competenti autorità qualora non siano soggette ad autorizzazione.

Le norme italiane permettono a diverse categorie di imprese di effettuare raccolta e trasporto di rifiuti senza l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale gestori. La Commissione UE ha così deferito davanti alla Corte europea di giustizia il Governo nazionale accusando la disciplina contenuta nel D.lgs 22/1997 di aperto contrasto con la direttiva europea 75/442/CEE.

L'U.E., in particolare, punta il dito contro **due disposizioni** del cd. "Decreto Ronchi": quella che non chiede l'iscrizione all'Albo alle imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in conto proprio e quella che esonera dalla stessa iscrizione gli imprenditori che trasportano rifiuti pericolosi sotto determinate soglie quantitative (30 litri o 30 kg al giorno).

Con il ricorso presentato davanti alla Corte (ricorso 23 giugno 2003, causa C-270/03) l'Esecutivo europeo chiede la condanna del Governo locale, motivando come l'articolo 12 della **direttiva 75/442/CEE** chieda indistintamente che tutte le imprese che gestiscono rifiuti siano iscritte presso le competenti autorità italiane di controllo.

Procedura di infrazione

Istituzione emittente: Commissione UE

Tipo di atto e data: parere motivato nei confronti dell'Italia a titolo dell'art. 226 del Trattato UE per non conformità all'art. 1 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti come modificata dalla direttiva 91/156/CEE

Destinatari: Italia

Oggetto: rifiuti

Sintesi

La Commissione europea, in un parere motivato inviato al Governo italiano lo scorso luglio, condanna definitivamente l'articolo 14 del DI 138/2002 sull'interpretazione della definizione di "rifiuto" e chiede all'Italia di conformarsi entro questo settembre alle prescrizioni dettate dalla direttiva madre in materia, la 75/442/CEE.

Contrariamente all'ambito della direttiva, il quale riguarda chiaramente sia i rifiuti destinati allo smaltimento che quelli destinati alle operazioni di recupero, la disposizione italiana ha l'effetto di escludere gran parte dei rifiuti recuperabili dall'ambito di applicazione della direttiva in Italia.

Se ciò non accadrà, la procedura d'infrazione ex articolo 226 del Trattato UE (iniziata con una lettera di costituzione in mora e giunta alla sua seconda fase con il parere motivato in questione) porterà lo Stato membro davanti alla Corte di Giustizia per inosservanza degli obblighi comunitari.

Sotto accusa, lo ricordiamo, l'interpretazione autentica fornita dal DI 138/2002 (convertito in legge 178/2002) delle nozioni di "disfarsi" contenute nel D. lgs 22/1997 (il cui articolo 6 definisce come tale "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A - al D. lgs, contenente un elenco indicativo e non esaustivo delle categorie di rifiuti, N.d.R.- e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi").

In particolare, il DI 138/2002 stabilisce che le condotte definite dalla sibillina formulazione del D. lgs 22/1997 ("si disfi", "abbia deciso", "abbia l'obbligo" di disfarsi) devono ritenersi integrate (e quindi si ricade nel regime dei rifiuti) solo quando il detentore avvia o sottopone (o abbia l'intenzione o l'obbligo di farlo in base a disposizione di legge o di pubblica Autorità) una sostanza, un materiale o un bene ad una delle attività di smaltimento o di recupero previste dagli allegati B e C del Ronchi.

Solo in questi casi, dunque, si gestiscono rifiuti e occorre rispettare le prescrizioni dettate dal D.lgs 22/1997 (registri di carico e scarico, formulari di trasporto, Mud, eccetera)

Lo stesso D.I. 138/2002 stabilisce poi che si esce dal regime dei rifiuti, quando nella gestione dei beni o delle sostanze e materiali residuali di produzione/consumo si verificano, alternativamente, una delle seguenti condizioni: "essi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente"; oppure possono essere e sono effettivamente e

oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del D.lgs 22/1997.

Secondo la Commissione UE, le esclusioni dal regime dei rifiuti operate dall'articolo 14 del DI 138/2002 sono contrarie alla direttiva 75/442/CEE, "che non può essere derogata - si legge nel parere motivato - da una norma di diritto interno, e che non prevede alcuna esclusione dal suo ambito di applicazione per tali materiali residuali di produzione o di consumo".

Inoltre, evidenzia la Commissione, **gran parte** dei residui, prodotti di scarto e materiali derivanti da processi industriali o di consumo può essere ed è riutilizzata in ulteriori cicli di produzione o di consumo, in certi casi senza dover subire alcun trattamento preventivo.

Ma la **nozione comunitaria di rifiuto** - non esclude in via di principio alcun tipo di residui, di prodotti di scarto e di altri materiali derivanti da processi industriali. Dal combinato disposto dell'articolo 1 della direttiva, come interpretato dalla Corte di Giustizia e della decisione della Commissione 2000/532/Ce che stabilisce il catalogo europeo dei rifiuti, emerge chiaramente che molti residui di produzione, riutilizzabili in cicli di consumo e riproduzione, con o senza trattamento preventivo, ricadono nell'ambito della direttiva 75/442/Cee.

Le disposizioni italiane, secondo la Commissione, **non rispettano i criteri** stabiliti dalla giurisprudenza UE e per mezzo delle esenzioni previste all'articolo 14 del DI 138/2002 non traspongono il termine "disfarsi" alla luce delle finalità della direttiva 75/442/CEE e dell'articolo 174, comma 2, del Trattato Ce. Per la Commissione, in definitiva, "i criteri menzionati al comma 2 dell'articolo 14, quali il riutilizzo in un ciclo di produzione o consumo, possono coincidere proprio con le operazioni di recupero dei rifiuti che la direttiva mira a sottoporre a controllo. Pertanto l'applicazione di tali disposizioni può solo causare confusione riguardo a cosa sia da considerarsi rifiuto ai sensi della direttiva e della legislazione italiana che ha trasposto tale direttiva nel diritto nazionale."

Procedura di infrazione

Istituzione emittente: Commissione dell'U.E.

Tipo di atto e data: procedura di infrazione ex art. 226 del trattato U.E.

Destinatari: Regno Unito, Lussemburgo, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna e Germania

Oggetto: violazione procedura di VIA (valutazione impatto ambientale)

SINTESI

La Commissione europea ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di Regno Unito, Francia, Italia, Irlanda, Spagna, Germania, Belgio e Lussemburgo per garantire una maggiore conformità alla normativa comunitaria che stabilisce l'obbligo di una valutazione d'impatto ambientale prima della realizzazione di alcuni progetti.

La direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA) intende tutelare l'ambiente, imponendo che le ripercussioni ambientali dei progetti vengano esaminate prima che questi siano approvati e che il pubblico venga consultato in via preventiva. Con la sua iniziativa la Commissione intende dimostrare la propria determinazione a far sì che tutte le salvaguardie ambientale introdotte dalla direttiva vengano messe in atto integralmente.

Per l'Italia verrà adita la Corte di giustizia a causa dell'esenzione dalla VIA che la normativa nazionale consente quando viene dichiarato lo "stato di emergenza" (decreto del 12 aprile 1996 sulla VIA) e che non è invece prevista dalla direttiva comunitaria in materia. Consentendo che a singoli progetti non si applichino le disposizioni della direttiva in caso di emergenza, senza rispettare le regole in materia di esenzioni o le restrizioni previste dal testo comunitario, la legislazione italiana non recepisce correttamente la direttiva.

All'Italia è stato inoltre inviato un secondo, e ultimo, ammonimento scritto a seguito di una denuncia su un allevamento intensivo di suini a Perd'e Cuaddu (Isili - Nuoro), in Sardegna, che non è stato sottoposto a VIA. A parere della Commissione il progetto non è mai stato sottoposto ad un esame accurato per determinare se fosse necessaria la VIA.

La normativa italiana in materia consente che un progetto si possa ritenere esonerato dalla VIA se le autorità competenti non rispondono entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di esame del progetto da parte dell'operatore interessato. Nel caso di specie le autorità non hanno risposto alla richiesta. La Commissione ritiene che la mancanza di intervento da parte di un'amministrazione non sia un motivo valido per non procedere all'esame dei progetti.

Procedura di infrazione

Istituzione emittente: Commissione dell'U.E.

Tipo di atto e data: procedura di infrazione ex art. 226 del trattato UE

Destinatari: stato italiano

Oggetto: modifica legge antiusura

SINTESI

Nel suo parere motivato, la Commissione europea ha chiesto all'Italia di **cambiare la legge 108/96, modificata nel 2000 ovvero quella norma conosciuta come 'legge antiusura' perché ostacola il libero gioco della concorrenza** tra Stati membri dell'Unione.

Con tale disciplina si ottenne di fissare per legge il limite oltre il quale un tasso d'interesse viene considerato usurario. Proprio con la modifica intervenuta nel 2000, infatti, si stabilì che quella soglia fosse determinata in base alla media dei Btp per il periodo 1996-2000. Il provvedimento si riferiva ai prestiti a lungo termine, con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001.

La legge, si rese necessaria per via dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999. Una situazione che venne considerata di carattere strutturale. La legge 108 andava a colmare una lacuna sull'usura, in quanto il codice penale italiano, pur configurandola come fattispecie di reato, non dava indicazioni su come individuare il tasso d'usura.

La Commissione Europea, nel "sostenere" l'obiettivo della legge, approvata a dicembre 2000 dall'Italia, che punta a combattere i tassi interesse "esorbitanti", considera che queste misure "sono sproporzionate al raggiungimento di quest'obiettivo e dissuadono le banche degli altri Stati membri dell'UE di proporre i loro servizi in Italia." Danneggiando in questo modo il principio della libertà di concorrenza.

In particolare, precisa la Commissione, si configura l'ipotesi di ingiustificata limitazione della libertà di offrire servizi, del diritto di stabilimento di imprese sul territorio di un altro Stato membro e di libera circolazione di capitale.

Procedura di infrazione

Istituzione emittente: Commissione dell'U.E.

Tipo di atto e data: lettera di messa in mora ex art. 228 Trattato UE per mancata esecuzione della sentenza della Corte del 21 marzo 2002 (causa C-298/99).

Destinatario: Italia

Oggetto: la libera circolazione degli architetti e il riconoscimento reciproco delle loro qualifiche.

SINTESI

Con la sentenza della **Corte del 21 marzo 2002 (causa C-298/99)** la Corte ha constatato che **l'Italia è venuta meno ai suoi obblighi** che le incombono in virtù dell'articolo 49 del trattato CE **vietando all'architetto, stabilito in un altro Stato membro e prestatario di servizi in Italia, di possedere un'infrastruttura permanente nel territorio italiano.**

La sentenza riguarda anche il recepimento incompleto della direttiva relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche nel settore dell'architettura (85/384/CEE) e la non conformità con questa direttiva dell'esigenza generale e sistematica di traduzione ufficiale e di presentazione degli originali dei documenti richiesti.

Con la 'Legge Comunitaria' 2002, pubblicata il 7 febbraio 2003, l'Italia ha corretto la maggior parte delle inadempienze in questione.

Tuttavia, l'abolizione del divieto per il prestatario di servizi di possedere un'infrastruttura sul territorio italiano non risulta chiaramente dalla legge e talune disposizioni della direttiva 85/384/CEE non sono state ancora recepite in modo completo e corretto.

Le "lettere di messa in mora" inviate dalla Commissione costituiscono la prima fase della procedura applicata sulla base dell'articolo 228 del trattato per costringere gli Stati membri a rispettare le sentenze della Corte.

Procedura di infrazione

Istituzione emittente: Commissione dell' U.E.

Tipo di atto e data: procedura di infrazione ex art. 226 del trattato UE per l'incompleta trasposizione sul piano nazionale della direttiva 96/82/Ce sulla prevenzione dei rischi connessi all'esercizio di determinate attività industriali che utilizzano sostanze pericolose (cd. "Seveso bis"),

Destinatari: stati membri

Materia: ambiente

SINTESI

Italia è stata posta sotto accusa, insieme a Paesi Bassi e Irlanda, per **l'incompleta trasposizione sul piano nazionale della direttiva 96/82/Ce sulla prevenzione dei rischi connessi all'esercizio di determinate attività industriali che utilizzano sostanze pericolose (cd. "Seveso bis")**, direttiva attuata in Italia con il D. lgs. 334/1999.

Per la Commissione europea, che ha inviato al Governo italiano una richiesta formale di corretto recepimento della norma europea, le carenze della normativa statale riguardano due punti espressamente disciplinati dalla **direttiva 96/82/Ce**: il divieto di prosecuzione delle attività pericolose e le disposizioni in materia di rapporti di sicurezza.

In particolare, l'articolo 17 della direttiva impone alle autorità competenti degli Stati membri di vietare l'avvio dell'attività degli impianti nel caso in cui le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti gravi siano nettamente insufficienti, mentre la legislazione italiana lascia alle autorità competenti la facoltà di vietare o meno l'avvio dell'attività. Inoltre la Commissione ritiene che l'Italia non abbia recepito adeguatamente le disposizioni sui rapporti di sicurezza (articolo 9) e sui sistemi d'ispezione (articolo 18).

In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà deferire gli Stati membri alla Corte di Giustizia.

Procedura di infrazione

Istituzione emittente: Commissione dell'U.E.

Tipo di atto e data: procedura di infrazione ex art. 226 del trattato UE

Destinatari: Regno Unito, Lussemburgo, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna e Germania

Oggetto: mancata attuazione della legislazione comunitaria in materia di CO₂, qualità dell'aria ed emissioni atmosferiche

SINTESI

La Commissione europea ha adito le vie legali per garantire la conformità alla legislazione UE volta a migliorare la qualità dell'aria in Europa.

Ha avviato **42 procedure d'infrazione nei confronti dei 15 Stati membri concernenti 8 atti legislativi sulla qualità dell'aria**, ciascuno dei quali mira a prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico per la salute pubblica e l'ambiente. Nella maggior parte dei casi le procedure si riferiscono alla mancata adozione da parte degli Stati membri, entro le scadenze fissate, di misure nazionali di attuazione della legislazione UE (31 casi di infrazione).

La legislazione non attuata entro i termini prescritti riguarda l'incenerimento dei rifiuti, i valori limite per il benzene e il monossido di carbonio nell'aria ambiente, i massimali nazionali di emissione per biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, ammoniaca e i grandi impianti di combustione.